



COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

COD. ENTE 10353

DELIBERAZIONE n. 55 del 24/07/2014

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO; RETTIFICA DELLO SCHEMA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 9 DEL 03/03/2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
ALGHISI SAMUELE	X		LORENZI DAVID	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA		X	MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BONINSEGNA MASSIMO		X	OLIVETTI MARCO	X	
CASARO FERRUCCIO	X		PAZZINI MARA		X
CAVALLINI CRISTINA	X		SOLIMEO GIOVANNA		X
COLUCCI GLORIA	X		UNGARO LUIGI	X	
FORNARI MARICA		X	VIVIANI PIERFAUSTO	X	
GOGNA CLAUDIO	X		ZUCCHI ALBERTO		X
GOTTANI ROBERTO	X				

Presenti 11

Assenti 6

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al numero 15 dell'ordine del giorno.

Risultano altresì presenti gli Assessori esterni: BOSIO FABRIZIO, CARLOTTI NERINA MARIA TERESA, MASINI PAOLA, PRETI GIANDOMENICO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23.05.2000 n. 164 dispone che: *"L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*;

Visto il D.L. 01.10.2007 n. 159, convertito con modificazioni nella L. 29.11.2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 ove - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas - si stabilisce che *con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas*;

Preso atto che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di Atem (Ambiti territoriali minimi) e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Atem;

Considerato che il D.M. 12.11.2011 n. 226 rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222", in vigore dall'11.02.2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;

Visto l'art. 2 di tale decreto, rubricato "soggetto che gestisce la gara", il quale stabilisce che *gli Enti locali concedenti demandano al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali e nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito gli enti locali individuano il comune capofila al quale demandare il ruolo di stazione appaltante"*;

Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci convocata, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 226/2011, in data 10 gennaio 2014 presso la Provincia di Brescia, in cui è stata individuata la Stazione Appaltante nei Comuni di Verolanuova e Manerbio, che si sono convenzionati allo scopo;

Dato atto che, in esecuzione del mandato della Conferenza dei Sindaci, i Comuni di Verolanuova e Manerbio hanno sottoscritto, in data 27 marzo 2014, repertorio del Comune di Verolanuova n.8/2014, la relativa convenzione, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. 267/2000, individuando il Comune di Verolanuova quale ente capofila;

Considerato che, in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Dato atto che:

- nelle more dell'approvazione dello schema convenzionale citato, sono stati emanati a diversi livelli istituzionali importanti atti normativi e regolamentari, incidenti in modo significativo sulla disciplina di settore, in particolare:

- La delibera AEEG del 6 marzo 2014 - 93/2014/R/GAS - la quale, recependo quanto previsto dall'articolo 1, comma 16 quater del Decreto Legge 145/2013, ha previsto l'obbligo di anticipare il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuti dalla delibera AEEG 407/2012/R/GAS;
 - La Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1871 del 23 maggio 2014 "Modalità di esercizio dei poteri di intervento regionali in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in ambiti territoriali minimi", disciplinante i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3 D.M. 226/2011;
 - Il D.M. 22 maggio 2014, avente ad oggetto "Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale";
- Pertanto, i Comuni facenti parte dell'ATEM Brescia 4 Sud - Ovest si sono riuniti in data 8 luglio 2014 presso la sala consiliare del Comune di Manerbio, allo scopo di adeguare la convenzione alle disposizioni normative e regolamentari menzionate;

Visto lo schema di convenzione, modificato e integrato in conformità alle innovazioni menzionate e che si allega alla presente deliberazione alla lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17.05.1999 n. 144";
- la L. 222 del 29.11.2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";
- l'art. 15, comma 1, lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.09.2009 rubricato "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- il D.M. 226 del 12.11.2011: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";
- l'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in L. n. 98 del 09/08/2013 e la D.G.R.L. numero X/1871 del 23 maggio 2014, con la quale il termine per l'intervento suppletivo della Regione Lombardia, in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è stato prorogato all'11.06.2015;
- la deliberazione dell'AEEG numero 31072014/R/GAS, rubricata "*disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale*";

Sentiti gli interventi dei presenti, come riassunti nel documento allegato alla presente. Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione della seduta, depositata agli atti della Segreteria;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

Presenti in aula n. 11, assenti n. 6 (Bissolotti, Boninsegna, Fornari, Pazzini, Solimeo, Zucchi) componenti del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Casaro), astenuti n. 1 (Cavallini), espressi in forma di legge;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il nuovo schema di convenzione, avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale Brescia 4 sud-ovest e l'affidamento ai Comuni di Manerbio e Verolanuova in qualità di Enti Capofila dell'ATEM, che in forma associata svolgeranno il ruolo di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale, allegato al presente atto e del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente deliberazione consiliare n. 9 del 03/03/2014;
- 4) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata.

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO; RETTIFICA DELLO SCHEMA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 9 DEL 03/03/2014.

PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 16/07/2014

La Responsabile di Area
Arch. Maria Vittoria Tisi



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 22 LUG. 2014

Il responsabile di area
Dott. Rossano Marchiori



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Samuele Alghisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 04 SET. 2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Tarantino



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

Allegati delibera C.C. n. 55 del 24/07/2014

- Schema di convenzione gara gas
- Dibattito Consiliare

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Tarantino



ATEM BRESCIA 4 SUD-OVEST

CONVENZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

INDICE

PREMESSE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 COMUNI SOTTOSCRITTORI

ART. 3 INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 4 COMPITI DEI COMUNI

ART. 5 DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 6 COMITATO DI COORDINAMENTO

ART. 7 GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 8 COMITATO DI MONITORAGGIO

ART. 9 RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

ART. 10 REFERENTE DELLA CONVENZIONE

ART. 11 DURATA

ART. 12 CONTROVERSIE

ART. 13 RINVIO

Premesso che :

a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99;

c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo e che l'ambito territoriale minimo denominato "Brescia 4 Sud-Ovest" risulta composto da 48 Comuni, come elencati nel successivo art.2;

d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226, i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;

e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali (con verbale del 10.01.2014, presso l'assessorato all'ambiente e ecologia della provincia di Brescia i comuni aderenti all'Atem Brescia 4 sud-ovest, hanno provveduto agli adempimenti per l'indizione della gara con la nomina di un comitato di monitoraggio e della stazione appaltante);

f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013,n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013 e della D.G.R.L. numero X/1871 del 23 maggio 2014, il termine per l'intervento suppletivo della Regione Lombardia in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell'11.06.2015;

h) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico ;

i) Vista la deliberazione dell'AEEG numero 31072014/R/GAS, rubricata "*disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale*".

I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale ;

tutto ciò premesso

e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all' ambito per l' aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di individuare la stazione appaltante deputata a svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto per anni 12 (dodici).

Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni (n.48) facenti parte dell'ATEM Brescia 4 Sud-Ovest, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

1. Azzano Mella (BS)
2. Bagnolo Mella (BS)
3. Barbariga (BS)
4. Bassano Bresciano (BS)
5. Berlingo (BS)
6. Borgo San Giacomo (BS)
7. Brandico (BS)
8. Capriano del Colle (BS)
9. Castel Mella (BS)
10. Castelvati (BS)
11. Castrezzato (BS)
12. Chiari (BS)
13. Coccaglio (BS)
14. Cologne (BS)
15. Comezzano-Cizzago (BS)
16. Corzano (BS)
17. Dello (BS)
18. Flero (BS)
19. Ghedi (BS)
20. Leno (BS)
21. Lograto (BS)
22. Longhena (BS)
23. Maclodio (BS)
24. Mairano (BS)
25. Manerbio (BS)
26. Montirone (BS)
27. Offlaga (BS)
28. Orzinuovi (BS)
29. Orzivecchi (BS)
30. Ospitaletto (BS)
31. Palazzolo sull'Oglio (BS)
32. Pompiano (BS)
33. Poncarale (BS)
34. Pontevico (BS)
35. Pontoglio (BS)
36. Quinzano d'Oglio (BS)
37. Roccafranca (BS)
38. Roncadelle (BS)
39. Rudiano (BS)
40. San Paolo (BS)
41. San Zeno Naviglio (BS)
42. Torbole Casaglia (BS)
43. Travagliato (BS)
44. Trezano (BS)
45. Urago d'Oglio (BS)
46. Verolanuova (BS)
47. Verolavecchia (BS)
48. Villachiara (BS)

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

In conformità all'art. 2 del D.M. 226/2011, i Comuni firmatari della presente convenzione demandano ai Comuni di Manerbio e Verolanuova, che in forma associata svolgeranno il ruolo di stazione appaltante, la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per l'ATEM Brescia 4 Sud-Ovest, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali. In particolare i suddetti comuni si convenzioneranno come previsto dall'articolo 30 del Testo Unico Enti Locali.

Tale gestione verrà effettuata dai Comuni di Manerbio e Verolanuova in qualità di Enti Capofila dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità definite nella presente convenzione o da definirsi in prossimi accordi convenzionali da stipularsi tra i Comuni sottoscrittori.

In particolare, la stazione appaltante:

- a) Per delega espressa dei Comuni facenti parte dell'Atem Brescia 4, procederà alla redazione ed alla pubblicazione degli atti di gara, nonché all'espletamento della stessa ed alla successiva funzione di controparte nella gestione del contratto di servizio con l'impresa di distribuzione aggiudicatrice;
- b) Svolgerà un'attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative, etc ...
- c) Predisporrà le linee guida programmatiche d'ambito contenenti le condizioni minime di sviluppo ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.M.226/11;
- d) In collaborazione con i singoli Comuni predisporrà il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti dell'ambito ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.M. 226/11, sulla base dei piani redatti dai singoli enti concedenti;
- e) Redigerà lo schema di contratto di servizio sulla base del contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato con il decreto del Ministero della Sviluppo Economico del 5/02/2013;
- f) Approverà il bando di gara ed il disciplinare di gara, provvedendo all'invio degli atti all'AEEG ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.M. 226/11;
- g) Nominerà la Commissione di gara ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226/11;
- h) Curerà lo svolgimento della gara ed i rapporti con la Commissione di Gara;
- i) Gestirà, in qualità di delegato, i rapporti con il soggetto affidatario del servizio, esercitando la funzione di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento degli obblighi assunti dal gestore e sulla realizzazione dei nuovi investimenti programmati;
- j) Curerà ogni rapporto con il nuovo gestore del servizio, in qualità di unico referente per tutti i Comuni appartenenti all'Ambito;
- k) Supporterà le attività della Commissione di Gara e l'aggiudicazione definitiva della Gara stessa, con ogni occorrente adempimento comunicativo e pubblicitario;
- l) Acquisirà dai Comuni appartenenti all'Ambito ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito;
- m) Garantirà, sia nella fase di affidamento del servizio che in quella di gestione del contratto, attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto a tutti i Comuni dell'Atem "Brescia 4 Sud - Ovest" nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, nella formulazione di indicazioni operative e quanto altro risulti utile ed opportuno al conseguimento delle finalità della presente convenzione;
- n) Conferirà incarichi professionali specialistici nel rispetto dei principi di evidenza pubblica;
- o) Salvo diversa determinazione del singolo Comune, procederà alla valutazione del valore di rimborso degli impianti al gestore uscente di ciascun Comune, gestendo la negoziazione con il gestore uscente o il contenzioso giurisdizionale o arbitrale con lo stesso, privilegiando in ogni caso, per quanto consentito dalla normativa vigente, il percorso giurisdizionale rispetto a quello arbitrale.

Anche in deroga alle disposizioni normative vigenti, nello svolgimento dei compiti, come individuati al comma precedente ed in particolare ai punti b) c) d) e) i) j) l) n), o), nonché di quelli indicati al successivo art. 5 la stazione appaltante sarà affiancata da un Comitato di Monitoraggio, nella composizione di cui al successivo art. 8, con funzioni e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo vincolanti nei confronti della Stazione Appaltante stessa sia nella fase preparatoria di svolgimento della gara sia nelle fasi successive afferenti la gestione del servizio.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione, inclusa la fase di determinazione del valore di rimborso degli impianti al gestore uscente, salvo, per quest'ultima ipotesi, la diversa determinazione del singolo Comune.

Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro 30 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:

- a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti ;
- b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespiti e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;
- c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
- d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento ;
- e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;
- f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;
- g. per gli impianti con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara:
 - i) la data di subentro;
 - ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
 - iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
- h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti ;
- l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla richiesta scritta della stessa gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4, del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.

Per questa ragione, salvo diversa determinazione del singolo Comune, sarà compito della stazione appaltante provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il territorio di ciascun Comune. L'individuazione di un consulente con compiti di assistenza avverrà previa gara con criteri di trasparenza.

Salvo diversa determinazione del singolo Comune, la stazione appaltante procederà altresì direttamente e in prima persona alla valutazione del valore di rimborso degli impianti al gestore uscente di ciascun Comune, gestendo la negoziazione con il gestore uscente o il contenzioso giurisdizionale o arbitrale con lo stesso, privilegiando in ogni caso, per quanto consentito dalla normativa vigente, il percorso giurisdizionale rispetto a quello arbitrale.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente alla stazione appaltante il compito di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011.

La stazione appaltante comunicherà tempestivamente ai Comuni sottoscrittori i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

Resta salva la facoltà, in capo al singolo Comune di provvedere in maniera autonoma alle attività elencate nel presente articolo. In tal caso, al fine di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 226/2011, ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante tutta la documentazione di cui all'art. 4 della presente convenzione entro i termini previsti dall'articolo 4 del D.M. 226/2011.

Le parti concordano che, ricorrendo tale ultima fattispecie, nel caso dovessero insorgere contenziosi con il gestore uscente, i relativi oneri e spese legali saranno sostenute direttamente dal singolo Comune, senza alcuna possibilità di rivalsa sulla Stazione appaltante.

La stazione appaltante, prima di sottoscrivere e validare in contraddittorio con il Gestore uscente ogni valutazione dell'impianto servente ciascun Comune, si impegna ad acquisire il parere non vincolante del Comune interessato. Tale parere dovrà essere formulato dalla stessa entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione. Decorso tale termine senza che il Comune interessato non abbia provveduto al rilascio del parere, la Stazione Appaltante è legittimata a deliberare prescindendo dallo stesso.

Tali criteri varranno anche per eventuali previsioni di estensione delle reti che dovranno essere realizzate sino all'entrata in esercizio del gestore aggiudicatario della gara.

Art. 6 – COMITATO DI COORDINAMENTO

La stazione appaltante sarà coadiuvata nella predisposizione delle attività propedeutiche alla gara da un Comitato di coordinamento, composto dai Segretari Comunali dei Comuni di Manerbio e Verolanuova.

Al suddetto Comitato verranno sottoposte tutte le questioni in ordine alle attività previste dalla presente Convenzione.

Il Comitato può avvalersi della consulenza di esperti in materia.

Art. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

Art. 8 – COMITATO DI MONITORAGGIO

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Brescia 4 Sud-Ovest composto da 15 membri di seguito elencati:

- 8 rappresentanti scelti dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (Palazzolo, Leno, Ospitaletto, Bagnolo Mella, Ghedi, Orzinuovi, Travagliato, Chiari)

- 4 rappresentanti scelti dai Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 10.000 abitanti (Flero, Poncarale, Montirone, Dello)

- 3 rappresentanti scelti dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (Roccafranca, Villachiara, Berlingo)

Il Comitato di monitoraggio, in base alle risultanze del verbale della riunione del 10 gennaio 2014 presso la Provincia di Brescia, dovrà essere coinvolto anche nella fase preliminare, in relazione agli adempimenti relativi all'individuazione del gestore, ed in particolare, l'assemblea dei Sindaci sarà ai suddetti fini rappresentata da detto comitato di monitoraggio il quale opera a supporto della stazione appaltante con funzioni di indirizzo vigilanza e controllo vincolanti sia nella fase preparatoria di svolgimento della gara sia nelle fasi successive afferenti la gestione del servizio.

A svolgere le funzioni di Presidenza del Comitato di Monitoraggio, in virtù del verbale della riunione suddetta, sarà il Comune di Palazzolo.

Art. 9 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

Tutte le somme spese dalla stazione appaltante a copertura degli oneri di gara saranno invece anticipate dai gestori uscenti nel rispetto di quanto stabilito dal comma 16-quater dell'art. 1 della legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Art. 10 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presente Convenzione, senza costi aggiuntivi.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

Art. 11 – DURATA

La presente convenzione assume efficacia con la decorrenza dalla data della sottoscrizione. Il termine finale è contestuale alla fine del periodo di affidamento del servizio di distribuzione del Gas metano.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di Brescia, con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.

Art 13 – RINVIO

Per quanto non espressamente incluso nella presente convenzione si rimanda alla normativa attualmente in vigore ed alle deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas inerenti tale procedura.

Dispongono che gli aspetti esecutivi non espressamente previsti saranno regolamentati con successive delibere di Giunta Comunale.

DIBATTITO CONSILIARE RELATIVO ALLA DELIBERA C.C. N. 55 DEL 24/07/2014

Il Sindaco/Presidente del Consiglio legge l'oggetto del 15° punto iscritto all'ordine del giorno;

L'Assessore Preti ricorda che la convenzione in oggetto era già stata approvata, ma successivamente sono intervenute alcune modifiche di legge, a seguito di decreti ministeriali e della Regione Lombardia. Recentemente è stata convocata un'Assemblea con tutti i Sindaci dell'ATEM, c'è stato un confronto e sono state apportate le modifiche legate alle nuove normative, in più è stata recepita l'osservazione del Comune di Bagnolo Mella, prevedendo che in caso di contenzioso, laddove il Comune non accetti la valutazione del gestore uscente, le spese legali saranno sostenute direttamente dal singolo Comune e non verranno ripartite tra tutti. Quindi sono state apportate piccole modifiche e la convenzione è stata condivisa da tutti i Comuni, che la stanno approvando;

Il Consigliere Comunale Gottani, Capogruppo "Manerbio Insieme", chiede precisazioni circa la durata della convenzione, non essendo indicata la scadenza;

Il Sindaco risponde che la durata è pari a 12 anni, fatti salvi nuovi interventi normativi;

L'Assessore Preti precisa che non è riportata la data di scadenza, perché non si sa esattamente quando verrà fatta la gara e i dodici anni di durata decorreranno dall'inizio della nuova gestione;

Gli interventi integrali dei presenti risultano dalla registrazione audio della seduta, depositata agli atti della Segreteria.